



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Roberto Fiocca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1926** del Ruolo Generale dell'anno **2021**,
avente per oggetto «Assicurazione contro i danni», promossa

DA

Parte_1 (C.F./P.IVA P.IVA_1), in
persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, giusta
procura alle liti a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo, dall'Avv. Bruno Doria (PEC
Email_1), ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio legale sito in Catanzaro, alla Via Pio X, n. 63.

- parte opponente -

NEI CONFRONTI DI

Controparte_1 (C.F./P.IVA P.IVA_2), in persona del suo legale
rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce
al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Roberto Fiorino
(Email_2), presso il cui domicilio digitale è stato eletto
domicilio.

- parte opposta -

Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 471/2021, emesso dal Tribunale di Catanzaro, in
data 30.4.2021, nell'ambito del procedimento n. 1309/2021 R.G.A.C., la
compagnia Controparte_2 (d'ora in avanti: Parte_1) fu

condannata al pagamento, in favore della società " *Controparte_1* (d'ora in poi: l'Impresa), della somma di € 31.200,52, pari al supplemento di indennità riconosciute dalla maggioranza del Collegio peritale, nominato a seguito dell'incendio che, in data 28.5.2018, si sviluppò nei locali dell'impresa assicurata, oltre interessi, spese e competenze della fase monitoria.

Avverso il decreto ingiuntivo, *Parte_1* ha proposto opposizione, deducendo a fondamento della stessa:

- (a) l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda di parte opposta per illegittima parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria;
- (b) la nullità e/o l'annullabilità e totale inefficacia della perizia contrattuale del 18.10.2019 esperita in violazione delle previsioni negoziali di cui alle condizioni generali della polizza n. 1.7103587.154373899, tenuto conto che:
 - 1. il Collegio peritale *«ha deliberato a maggioranza con il rifiuto alla sottoscrizione del perito della concludente dr. *Per_1* di liquidare in favore della società *Controparte_1* un indennizzo di € 421.007,02 sul presupposto che non esistevano dubbi e non erano mai state eccepite e/o formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno»*;
 - 2. il Collegio peritale sarebbe incorso nell'errore di procedere alla redazione del processo verbale conclusivo di liquidazione del danno *«sul presupposto totalmente errato ed infondato che la *Parte_1* non avesse mai eccepito e/o formalizzato contestazioni sulla indennizzabilità del danno»*;
 - 3. il Collegio peritale avrebbe dato atto, sbagliando, dell'adempimento, da parte dell'assicurato *«degli obblighi previsti nel disposto di cui all'art. 10.1 della polizza n. 1/71035/87/154373899 quando era nella piena consapevolezza che la *Controparte_1* in persona del suo legale rappresentante p.t. non avesse mai fornito l'elenco dettagliato dei danni»*;

- (c) che *«il contratto di polizza stipulato dalla Controparte_1 con la Controparte_2 assicura il solo piano terra e non anche i locali seminterrati con l'ovvio palese difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. per i locali posti al piano seminterrato. I locali posti al piano seminterrato, infatti, non sono compresi nell'oggetto dell'assicurazione e sono privi di autorizzazione con l'ovvia conseguenza della palese non indennizzabilità dei danni alle parti murarie, ai relativi impianti ed al contenuto»;*
- (d) che il Collegio peritale quantificò l'indennizzo senza indicare se avesse, o meno, proceduto ad effettuare una valutazione sulla preesistenza delle merci e delle attrezzature all'interno dei locali assicurati alla data del sinistro, il che sarebbe stato necessario ai fini della quantificazione del danno;
- (e) che totalmente inammissibile è il presunto diritto riconosciuto nella perizia contrattuale al supplemento di indennità pari ad € 6.197,94 per la partita fabbricato ed € 25.002,58 per la partita contenuto.

Ciò dedotto, la compagnia di assicurazione ha così concluso: *«In via Preliminare ed Assorbente Accertare e dichiarare, alla luce di quanto ampiamente esposto, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda avanzata dalla Controparte_1 con il ricorso per decreto ingiuntivo n. 471/2021 notificato, per la illegittima parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria che si è tradotta in un palese abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte. In via Subordinata e Nel Merito Revocare il decreto ingiuntivo n. 471/2021 opposto e, conseguentemente, dichiarare la inefficacia, nullità e/o annullabilità e conseguente non opponibilità alla Controparte_2 della perizia contrattuale del 18.10.2019. In via di Estremo Subordine e Nel Merito Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della CP_1 [...] in persona del suo legale rappresentante p.t. per i danni alle parti murarie, ai relativi impianti ed al contenuto dei locali posti al piano seminterrato, alla luce di tutte le motivazioni ampiamente spiegate nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio».*

Si è, quindi, costituita in giudizio la società opposta, la quale ha eccepito:

- (a) rispetto alla presunta illegittima condotta di frazionamento del credito, che, nel caso di specie, diversamente da quanto affermato da parte opponente, viene in rilievo non già un unico diritto di credito, bensì una pluralità afferenti ad un rapporto giuridico complesso, il che è reso evidente dal fatto che il credito dedotto nel decreto ingiuntivo opposto *«non poteva essere preteso prima che si consolidassero i presupposti della ricostruzione e/o del rimpiazzo perché, come risulta anche dal processo verbale conclusivo, il supplemento indennità liquidato dagli arbitri è operativo solo alle condizioni previste dalla polizza»*;
- (b) in ordine all'asserita invalidità della perizia contrattuale per violazione delle C.G.A., che l'unico errore idoneo a costituire motivo di impugnazione della perizia è quello di fatto;
- (c) con riferimento all'eccezione per cui la procedura accertativa avrebbe essere svolta nel contraddittorio con la coassicuratrice, che l'*error in procedendo* come pure la pretesa violazione del contraddittorio non rilevano ai fini della validità del responso, salvo che non si traducano in una falsa rappresentazione della realtà;
- (d) relativamente all'errore in cui sarebbe incorso il Collegio peritale per aver liquidato il danno, senza tener conto della violazione, da parte dell'assicurazione, degli obblighi di avviso su di lui incombenti, giusta la previsione di cui all'art. 10.1 C.G.A., che tale censura e, in particolare, quella per cui l'impresa assicurata non avrebbe consegnato un elenco dettagliato dei danni non costituisce motivo di annullamento della perizia;
- (e) rispetto all'esorbitante importo liquidato dal Collegio peritale, che le parti rimettendosi alla sua valutazione in tema, rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa;
- (f) che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.

Tutto ciò eccepito, l'impresa assicurata ha rassegnato le seguenti conclusioni: *«1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova*

scritta né, comunque, di pronta soluzione; Nel merito, in via principale: 2) Rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 471/20021 per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto con conferma di detto decreto in ogni sua parte; 3) sempre nel merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata, per i motivi meglio specificati nel presente atto con conferma del diritto sotteso alla domanda monitoria; 4) condannare la Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., con conferma di quelle del procedimento monitorio».

Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 7.12.2021, accolse l'istanza di provvisoria esecutività, invitando parte opposta a presentare la domanda di mediazione, conclusasi con esito negativo.

A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Giudice, rigettate le richieste istruttore, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni dall'udienza del 10.12.2024.

Dopo una serie di rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2026, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella misura ridotta di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni delle memorie di replica

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare, occorre dare atto dell'avveramento della condizione di procedibilità del preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, giusta la previsione di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, il quale, come già detto, si concluse con esito negativo, stante l'omessa partecipazione di parte opponente all'incontro svoltosi innanzi all'Organismo di Mediazione Ente di Formazione "645 S.r.l." (cfr. verbale allegato in atti).

Attesa la riproposizione, da parte della compagnia di assicurazione, delle richieste istruttorie già avanzate nel corso del giudizio, si ritiene di dover ribadire l'irrelevanza e la superfluità dell'ammissione delle stesse ai fini della decisione della presente controversia.

I. In ordine all'eccezione di abusivo frazionamento del credito.

Tale eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata.

Va rammentata, anzitutto, l'evoluzione che, in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha caratterizzato il tema del frazionamento dell'azione giudiziaria diretta all'ottenimento di un credito unitario.

In una prima sentenza, la Suprema Corte ha affermato che, in assenza di espresse disposizioni o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con l'ascrittagli facoltà di accettarlo, giusta la previsione di cui all'art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni (Cass. civ., Sez. Un., Sent., 10.4.2000, n. 108).

A distanza di poco più di un lustro, le Sezioni Unite, tornatesi a pronunciare sul tema, operando un vero e proprio *revirement* dell'indicato precedente, hanno enunciato il principio di diritto per cui non è in facoltà del creditore di una determinata somma di danaro, dovuta in forza di un «*unico rapporto obbligatorio*», di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto tanto con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase (patologica) dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, quanto con il principio costituzionale del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. civ., Sez. Un., Sent., 15.11.2007, n. 23726; una volta data la stura a siffatta impostazione, la successiva giurisprudenza di legittimità successiva si è accodata: cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., Sez. II, Ord., 24.5.2021, n. 14143; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 27.7.2018, n. 19898; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord.,

6.6.2019, n. 15398; Cass. civ., Sez. VI-Lav., Ord., 15.10.2019, n. 26089; Cass. civ., Sez. Lav., Sent., 12.4.2017, n. 9398; Cass. civ., Sez. III, Ord., 28.6.2018, n. 17019).

È evidente quale sia la *ratio decidendi* alla base di tale radicale mutamento di prospettiva, e cioè una sempre più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede – siccome specificativa (nel contesto del rapporto obbligatorio) degli «*inderogabili doveri di solidarietà*», il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 Cost. – sia in riferimento al canone del «*giusto processo*», di cui al novellato art. 111 Cost., in relazione al quale si impone una "lettura adeguata" della normativa di riferimento (in particolare dell'art. 88 c.p.c.), nel senso del suo allineamento al duplice obiettivo della "ragionevolezza della durata" del procedimento e della "giustizia" del "processo", inteso come risultato finale (della risposta cioè alla domanda della parte), che "giusto" non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il "limite", oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della *potestas agendi*.

Se, infatti, si è pervenuti, in questa prospettiva, ad affermare che il criterio della buona fede oggettiva costituisce strumento, per il Giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del "giusto equilibrio" degli opposti interessi, *a fortiori* deve ora riconoscersi che un siffatto originario equilibrio del rapporto obbligatorio, in coerenza a quel principio, debba essere mantenuto fermo in ogni successiva fase, anche giudiziale, dello stesso e non possa quindi essere alterato, ad iniziativa del creditore, in danno del debitore: il che è quanto accadrebbe ove fosse consentita la parcellizzazione giudiziale dell'adempimento del credito.

Tuttavia, non è necessariamente detto che ogni disarticolazione, da parte del creditore, dell'unità sostanziale del rapporto (sia pure nella fase giudiziale) si debba risolvere in un "abuso del processo".

Con ciò si vuole sottolineare che, stante il carattere elastico delle regole e dei principi che la giurisprudenza di legittimità (e la dottrina) hanno posto a fondamento della figura di creazione pretoria del frazionamento del credito,

non si può pregiudizialmente escludere che il creditore che agisce per una parte soltanto del credito sia mosso da un interesse meritevole di tutela. Appare, quindi, frutto di un mero apriorismo asserire che al "frazionamento del credito" corrisponda *sic et simpliciter* una "condotta fraudolenta o emulativa del creditore", soprattutto in tutte quelle ipotesi di frazionamento non contestuale.

Il presupposto secondo cui la "scomposizione" giudiziale del credito nasconda sempre e comunque un "abuso" e una condotta contraria a buona fede e correttezza può essere messa seriamente in discussione, ove ci si fermi a riflettere sui possibili vantaggi che, nel caso concreto, una tale scelta processuale può determinare nella sfera giuridica del creditore, il quale potrebbe decidere di scindere il credito per intenti anche non emulativi.

E poi, non bisogna dimenticarsi della natura essenzialmente reciproca e bilaterale delle regole di buona fede e di correttezza, la quale impone di osservare la fattispecie concreta anche dal punto di vista del debitore, il quale, al pari del creditore, è tenuto ad un comportamento improntato ai predetti canoni.

Ebbene, venendo al caso di specie, pare a questo Giudice che la richiesta giudiziale frazionata del credito da parte dell'impresa opposta abbia avuto scaturigine da una condotta della compagnia di assicurazione non solo contraria a buona fede, ma altresì inadempiente ad un preciso obbligo contrattuale, e cioè quello posto dall'art. 10.7 delle C.G.A.

Tale articolo ("*Anticipo sull'indennizzo*") stabilisce che «*[l]imitatamente alle Sezioni Sanni ai beni, Eventi catastrofali e furto, fermo il disposto dell'Art. 10.6 - Pagamento dell'Indennizzo - e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che: a) l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro o che ne faccia esplicita richiesta; b) non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno; c) l'indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00; d) non esistano*

impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche). La Società corrisponderà l'indennizzo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta. [...]» (cfr. C.G.A. polizza-terza parte allegata al fascicolo di parte opponente).

Il Collegio peritale, nel "processo verbale conclusivo di liquidazione danni", ha «dato atto che con verbale di liquidazione anticipo indennizzo del 29/07/2019, il Collegio a maggioranza, assente ingiustificato il mandatario uscente dott. CP_3 , conformemente al disposto di cui all'art. 10.7 delle C.G.A., ha liquidato a favore della Contraente "Co Controparte_1 la somma di € 200.000,00 a titolo di anticipo indennizzo, in relazione alla cui formale richiesta di pagamento avanzata dalla Contraente la [...]»

Parte_1 non ha inteso ottemperare all'obbligo contrattuale di pagamento in osservanza della delibera collegiale assunta, né, tantomeno, comunicare la sussistenza di eventuali motivi di contestazione e/o ragioni impeditive, da sottoporre alla trattazione, valutazione e decisione in un formale contraddittorio collegiale. Il pagamento dell'indennizzo come sopra liquidato dovrà essere corrisposto entro i termini previsti e disciplinati nelle specifiche Condizioni Generali di Assicurazione e al verificarsi delle condizioni nel medesimo prescritte e pattuite» (cfr. processo verbale conclusivo – All. al fascicolo di parte opponente).

È, quindi, ragionevole ipotizzare che la scelta dell'impresa di adire il Giudice al fine di ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo sia stata determinata dal pregresso inadempimento della compagnia all'obbligazione di pagamento dell'indennizzo, come liquidato dal Collegio peritale, il che rende evidente la meritevolezza dell'interesse che soggiacque al frazionamento del credito. Diversamente ragionando, all'assicurata non sarebbe rimasta altra alternativa che attendere la liquidazione avvenuta, poi, con il processo verbale conclusivo redatto dal Collegio peritale: il che non risulta davvero conforme ai principi sopra esposti.

Inoltre, tale conclusione non è contraddetta:

- (a) né dall'asserita violazione, ad opera dell'assicurato, degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10.1 delle C.G.A.; violazione che, secondo la prospettazione di parte opponente, il Collegio peritale non avrebbe*

denunciato, nonostante fosse pienamente consapevole che l'impresa assicurata non avesse mai fornito l'elenco dettagliato dei danni subiti; sul punto, è sufficiente evidenziare che nessun elemento è stato portato a sostegno di detto asserito inadempimento;

- (b) né dal fatto che, in un secondo momento, *Controparte_4* ingiunse alla compagnia il pagamento della somma di € 52.848,69, quale credito di cui si era reso cessionario nei confronti dell'impresa assicurata, e che trovò titolo nel compenso spettantegli per l'attività svolta come consulente dell'impresa; basti rilevare – se mai ce ne fosse bisogno – che, in tal caso, il creditore non è l'assicurato, bensì un soggetto terzo rispetto al rapporto giuridico che diede scaturigine al credito a lui parzialmente ceduto.

Per tutti questi motivi, l'eccezione va rigettata.

II. In ordine alla natura del "processo verbale conclusivo di liquidazione danni".

Tale eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata.

In generale, giova rammentare – anche in considerazione del recentissimo intervento nomofilattico della Suprema Corte – che, in ambito assicurativo, è spesso previsto che una serie di elementi, di particolare natura tecnica, rilevanti per l'eventuale esistenza o modo di essere dell'indennizzo assicurativo (quali ad esempio il quantum del danno prodotto, il grado di invalidità, il nesso di causalità tra l'evento e il danno) siano oggetto della valutazione e dell'accertamento di uno o più esperti designati dalle parti, i quali risolvono tali questioni servendosi delle proprie cognizioni tecnico-scientifiche mediante un responso che i contraenti accettano come espressione della propria volontà.

Da punto di vista del tipo negoziale, l'incarico ai periti trova il proprio fondamento in una previsione contrattuale che fa ricorso allo schema del mandato collettivo, la cui disciplina, in punto di effetti della revoca, la si ritrova nell'art. 1726 c.c.

Ciò detto, va sottolineato che *«la questione della natura di una simile perizia, proprio perché dipende non da una norma di legge, bensì dal particolare contenuto di una clausola negoziale e dalle finalità che la stessa*

intende perseguire, non si presta a essere definita in termini generali e assoluti, ma è necessariamente correlata alle caratteristiche della pattuizione che i contraenti hanno inteso perfezionare e di volta in volta viene in rilievo. Dunque, ogni contratto, quale frutto dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., costituisce la misura e la regola di sé stesso e ogni perizia contrattuale ha una natura definita dal contenuto della clausola che la istituisce [...] nel caso in cui parti che vantino diritti fra loro incompatibili conferiscano a un terzo scelto per la sua particolare competenza tecnica, allo scopo di trovare la soluzione a una controversia di natura tecnica (ed eventualmente anche giuridica), un mandato congiunto per comporre il contrasto che li divide rinunciando - in maniera espressa e inequivoca - all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, la clausola che contenga una simile pattuizione assume, in ragione della libera scelta delle parti di disporre, in senso negativo, del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti di cui all'art. 24, comma 1, Cost. attraverso la deroga al precetto contenuto nell'art. 102, comma 1, Cost. (cfr. Corte cost. 221/2005, Corte cost. 127/1977), la natura di clausola compromissoria, per arbitrato rituale o irrituale [...] nel caso in cui...] il contratto contenga clausole con cui le parti di un contratto di assicurazione affidino a un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante [...] Ciò che funge da discriminante con l'istituto dell'arbitrato sta nella rinuncia alla giurisdizione ordinaria, perché ove le parti abbiano inteso addivenire a una simile rinuncia la clausola non può che avere natura compromissoria e la perizia contrattuale, allora, costituisce un arbitrato (libero o rituale che sia). Qualora, invece, questa rinuncia non vi sia stata e le parti non abbiano inteso disporre in senso negativo del diritto, loro riconosciuto dall'art. 24, comma 1, Cost., di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, la perizia contrattuale (per così dire "pura") non riveste natura di arbitrato, ma costituisce una figura negoziale pienamente atipica con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consentirà loro di superare in termini

vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare. Si tratta, dunque, di uno strumento contrattuale finalizzato ad individuare, attraverso l'intervento di un perito terzo, una soluzione a una porzione di una (esistente o possibile) controversia, perché questa soluzione possa fungere, poi, da volano per una soluzione transattiva dell'intera controversia, ovvero essere posta a base di una successiva azione giudiziaria avente ad oggetto le questioni non rimesse alla determinazione del perito. Questa pattuizione, però, comporta un vincolo negoziale di valorizzazione del risultato della perizia contrattuale soltanto ove la stessa sia esperita e portata a compimento, ma non una rinuncia alla giurisdizione [...]» (cfr., Cass. civ., Sez. Un., Sent., 30.4.2026, n. 11959).

Nel caso *de quo*, stante il contenuto delle pattuizioni contenute negli artt. 10.4 e 10.5 delle C.G.A., è chiaro che quella a cui le parti hanno inteso dare vita è una perizia contrattuale c.d. "pura".

Basti, sul punto, richiamare il seguente passaggio dell'art. 10.5 ("Mandato dei periti"), in cui si afferma che «*[i] periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni degli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate; [...] d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 10.2 - Criterio di valutazione del danno; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui al sopracitato Art. 10.2 [...] I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente*

l'indennizzabilità del danno [...]» (cfr. C.G.A.-terza parte, All. al fascicolo di parte opponente).

III. In ordine alle censure mosse da parte opponente alla validità della perizia contrattuale.

In via preliminare, occorre muovere dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di perizia contrattuale, la decisione dei periti è impugnabile «*soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti*», con la conseguenza *"che eventuali errori in procedendo o in iudicando, comprensivi della violazione dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano soltanto se siano sfociati in cause di invalidità (incapacità o vizi del consenso) o di risoluzione della perizia stessa"* (così, Cass. Sez. 2, sent. 16 marzo 2005, n. 5678, Rv. 581640-01; cfr. anche, con riferimento, in particolare, alla necessità di far valere solo con azione di annullamento il vizio di "errore determinante", Cass. Sez. 6-3, ord. 28 luglio 2017, n. 18906, Rv. 645073-01)» (cfr., in questo senso, Cass. civ., Sez. III, 9.7.2019, n. 18318; Trib. Roma, Sez. XII, Sent., 9.7.2024, n. 11764).

III.1. In ordine all'invalidità della perizia quale conseguenza dell'omessa sottoscrizione, da parte del consulente della compagnia di assicurazione, del "processo verbale conclusivo di liquidazione danni".

Tale censura è infondata.

È sufficiente richiamare, sul punto, quanto prescritto al penultimo capoverso dell'art. 10.5 delle C.G.A., in cui si legge testualmente che «*[l]a perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia*».

Quanto all'asserzione di parte opponente, per cui il Collegio peritale avrebbe proceduto alla determinazione dell'indennizzo, senza tener in considerazione le contestazioni avanzate, va rilevato che la compagnia non indicò né le previsioni contrattuali che sarebbero state violate, né quali condotte dell'assicurata sarebbero state da censurare.

III.2. In ordine alla supposta violazione degli obblighi di comunicazione imposti all'assicurato dall'art. 10.1 delle C.G.A.

Tale censura è infondata (si v. quanto già osservato sul punto).

3.3. In ordine alla presunta «esagerazione del danno».

La parte opponente afferma che la polizza stipulata dall'impresa opposta assicurava il solo piano terra e non anche i locali seminterrati, sicché deve rilevarsi la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima ad ottenere l'indennizzo per i danni subiti da tali locali.

Tale censura è infondata.

A scardinare tale eccezione basta osservare che il Collegio peritale, nel rispondere al quesito n. 4), ha affermato che *«[i]l Collegio a maggioranza [...] esaminati con la dovuta attenzione i siti del sinistro, letta la documentazione acquisita agli atti della procedura, esperiti autonomi approfondimenti, lette con la dovuta attenzione le Condizioni Generali di Assicurazione e i criteri applicativi delle specifiche garanzie prestate in polizza [...] ha determinato che, al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione del danno, il valore del Fabbricato assicurato (inteso quali locali d'esercizio concessi in locazione) era pari ad 287.000,00 € ed il valore del Contenuto era pari a 340.000,00 €»*.

Trattasi di una valutazione che, giusta la previsione di cui all'art. 10.5 delle C.G.A., è vincolante per le parti e che, pertanto, può essere sì rimessa in discussione dall'impresa di assicurazione, ma solo a prezzo di incorrere in un inadempimento, con ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata (così Cass. civ., Sez. Un., n. 11959/2026 cit.). E ciò senza considerare che il Glossario, contenuto nelle C.G.A., definisce il «fabbricato» come quel *«complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile od una sua porzione [...] siti nella ubicazione riportata in Polizza ed adibiti all'Attività esercitata [...]»*, in esso ricomprese anche *«fissi ed infissi; opere di fondazione od interrate [...] impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria [...] tutti purché fissi e stabilmente installati [...]»* (cfr. C.G.A., pag. 17 e 18).

III.4. In ordine alla necessità che alla procedura di accertamento dei danni subiti dal fabbricato partecipasse anche la società coassicuratrice indiretta.

Tale censura è infondata.

È noto che l'art. 1910 c.c. disciplina la c.d. assicurazione plurima (o anche detta coassicurazione "indiretta"), la quale si caratterizza per essere un'operazione economica frutto della conclusione di contratti separati – collegati solo soggettivamente – tra l'assicurato e i vari assicuratori, ciascuno individualmente preso.

Da ciò consegue che, in caso di sinistro, rientrando tra le facoltà dell'assicurato quella di scegliere l'assicuratore cui chiedere l'indennizzo, ai fini della validità della perizia non era necessaria la partecipazione anche della coassicurazione.

III.5. In ordine alla errata quantificazione dell'indennizzo in presunta violazione dei criteri indicati dall'art. 10.2 delle C.G.A.

Tale censura è infondata.

La parte opponente sul punto si limita esclusivamente a determinazioni apodittiche e a richiamare le valutazioni espresse dal proprio perito, le quali, peraltro, devono intendersi superate dalle diverse conclusioni cui è giunte la maggioranza del Collegio peritale.

Per tutto quanto argomentato, l'opposizione va rigettata.

4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite.

Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (e ss.mm.ii.), nonché di quanto disposto dall'art. 6 D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore del *decisum* (scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), con applicazione dei valori minimi, in considerazione della scarsa complessità della controversia.

5. In ordine alla condanna della compagnia di assicurazione ex art. art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010.

La condotta tenuta dalla compagnia Parte_1 consistente nell'aver comunicato all'impresa assicurata di non voler aderire all'invito di procedere al tentativo di mediazione integra la fattispecie all'art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010, *ratione temporis*, applicabile.

Questo Giudice ritiene necessario operare una precisazione in punto di ermeneusi di tale disposizione, evidenziando come la sanzione pecuniaria in essa prevista debba essere applicata non soltanto alla parte che, in assenza

di un giustificato motivo, diserti l'incontro volto a provocare una mediazione, ma anche a quella che – stante l'analogia degli effetti pratici che ne derivano – abbia dichiarato, a seguito della ricezione dell'invito a partecipare all'incontro, di non voler dare inizio alle trattative, sul presupposto dell'asserita infondatezza delle avverse pretese.

In altri termini, *«la prassi, talora adottata dalla parte invitata, di anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro, costituisce un atto di mera cortesia, che però non ha alcuna idoneità a giustificare la deliberata assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità»* (Trib. Vasto, Ord., 6.12.2016).

Tale impostazione è coerente con la scelta del legislatore di escludere che la parte possa esercitare una sorta di potere di veto assoluto, arbitrario e incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione, giacché una siffatta possibilità determinerebbe il rischio di legittimare condotte delle parti volte ad eludere l'applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, frustandone le finalità deflattive del contenzioso civile (cfr., in tema, Trib. Vasto, Ord., 6.12.2016).

Per quanto detto, la compagnia di assicurazione va condannata al pagamento di una somma di danaro, da versare in favore dell'Erario, pari al contributo unificato che, nella specie, ammonta ad € 259,00.

P. Q. M.

Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Roberto Fiocca, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

RIGETTA l'opposizione;

CONDANNA la compagnia Parte_1 in persona del legale rappresentante *p.t.*, alla rifusione, in favore della società " CP_1 [...], delle spese di lite che si liquidano in € 3.740,00 (fase studio: € 810,00; fase introduttiva: € 574,00; fase istruttoria: € 903,00; fase decisionale: € 1.453,00), oltre rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del 15% degli onorari, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;

CONDANNA la compagnia *Parte_1* in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento, in favore dell'Erario, dell'importo di € 259,00.

Così deciso in Catanzaro, 22.6.2026

Il Giudice

dott. Roberto Fiocca